



CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO IN PROPRIE-
TA' DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n° 60, e successive modificazioni ed integrazioni).

Con il presente Atto, dai sottoscritti:

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, con Sede in Brindisi (Codice Fiscale n° 00061820742), subentrato a tutti gli effetti di legge ed, in particolare, a norma del D.P.R. 30 dicembre 1972 n° 1036, alla Ges. Ca. L.-Gestione Case per Lavoratori, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore che agisce in esecuzione della delibera n° 3453 del 16 gennaio 1981 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso;
- MITROTTA Vito, marittimo, nato in Brindisi il dieci gennaio 1923, ivi residente, Piazza Alberto Savinio, n° 2 (C.F. n° MTR VTI 23A10 B180F), che dichiara di essere in regime patrimoniale di comunione legale di beni con la moglie PINTO Saturnina, casalinga, nata in Brindisi il 30 ottobre 1923, ivi residente (C.F. n° PNT SRN 23R70 B180Z);



=====

si conviene e stipula quanto segue:

P R E M E S S O

- che l'Istituto è subentrato nelle attività patrimo_

niali della cessata Gestione Case per Lavoratori
(Ges. Ca. L.) ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R.
30/12/1972 n° 1036;

- che a seguito di Bando di concorso n° 2325/1 ====
del 2/10/1969, il signor MITROTTA Vito, -----
----- giusta lettera di assegnazione da parte

Mitrotta Vito
dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Brindisi in
data 27/3/1972, prot. n° 6419, -----

è risultato assegnatario dell'alloggio ex Ges.Ca.L.
di seguito descritto, di cui ha già ricevuto il pos-
sesso;

- che la relativa assegnazione venne fatta in proprie-
tà con pagamento rateale del prezzo, a norma degli
artt. 29 e 32 della Legge 14/2/1963 n° 60 e dell'art.
56 e seguenti del Regolamento di cui al D.P.R. 11-10-
1963 n° 1471;

- che ad oggi l'assegnatario ha già versato l'intero
prezzo dell'assegnazione.

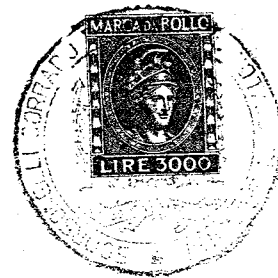
TUTTO CIO' PREMESSO e da considerarsi parte integran-
te del dispositivo che segue, con il presente Atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti della Legge 14
febbraio 1963, n° 60, e successive norme di cui al
D.P.R. 11/10/1963 n° 1471, l'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.



P.-Brindisi), come sopra rappresentato, assegna e trasferisce in proprietà al sig. MITROTTA Vito che, in regime di comunione legale di beni con la moglie PINTO Saturnina, accetta ed acquista, ----- con le condizioni ed i vincoli di cui appresso, il seguente immobile:



- Alloggio compreso nel fabbricato di nuova costruzione, sito nel Comune di BRINDISI, al Rione S.Elia, Cantiere n° 1633, Piazza Alberto Savinio, n° 2, Palazzina I, Scala 2, Piano 2°, Interno 4, composto da due camere letto, soggiorno-pranzo, cucina, bagno, ripostiglio e locale cantina, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

L'alloggio confina a nord con appartamento int. 3 e vano scala, a sud con Piazza Segantini e ad ovest con Piazza Alberto Savinio.

Il locale-cantina, distinto col numero interno 4, sito a piano terra della stessa scala, confina ad ovest con cantina interno 3, a nord con porticato ed a sud con locale autoclave.



L'alloggio di che trattasi, unitamente al locale-cantina, è censito nel N.C.E.U. di Brindisi alla partita 10946, foglio 75, particella 345 sub. 12- Piazza Alberto Savinio, n° 2, Piano T-2, Interno 4-

Ctg. A/3-Cl. 2^a-Vani 5,5-R.C.£. 2189-.

L'alloggio in oggetto, unitamente al locale cantina,
è raffigurato nella planimetria che, previo esame
ed approvazione dei Contraenti, qui si allega sub
"A".

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà
a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui
si trova, senza obbligo, da parte dell'I.A.C.P.-

Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione e miglio-
rie e con tutti i diritti e gli obblighi derivanti
dalle norme regolamentari di condominio.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza
dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e,
pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come
sopra individuato, con tutte le servitù attive e pas-
sive e nello stato, modo e condizione in cui si trova,
senza nessuna garanzia per eventuali vizi occulti.

Art. 2) La presente compravendita viene fatta ed ac-

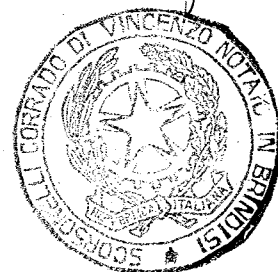
cettata, ai sensi degli artt. 29 e 32 della Legge
14 febbraio 1963, n° 60, per il prezzo di lire
5.127.091.= (lire cinquemilionicentoventisettemilano-
vantuno).



L'I.A.C.P. di Brindisi dichiara e riconosce di aver
riscosso dall'assegnatario, prima della stipula di
quest'atto, l'intero prezzo dell'assegnazione, come
sopra precisato, per cui rilascia a quest'ultimo
ampia e finale quietanza liberatoria a saldo.

Art. 3) In conseguenza del presente atto, la proprie-
tà dell'immobile in oggetto, con tutti i diritti,
azioni e ragioni, passa all'acquirente per tutte le
conseguenze utili ed onerose del possesso.

Art. 4) L'acquirente dichiara di avere piena cogni-
zione dei titoli giustificativi della proprietà e
dello stato materiale dell'alloggio assegnatogli e
perciò esonera dal produrre legale documentazione
l'Istituto venditore, che garantisce la piena dispo-
nibilità e libertà da oneri, trascrizioni ed iscrizio-
ni pregiudizievoli dell'immobile in oggetto.



Art. 5) L'acquirente, per sè, suoi eredi ed aventi
causa, assume l'obbligo di:

a)- provvedere, quale partecipante al condominio
dell'edificio di cui fa parte l'alloggio compravendu-
to, e far provvedere, da parte dell'Amministratore

del condominio stesso, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti condominiali dell'edificio;

b)- versare all'Amministratore del condominio, con le modalità che saranno stabilite dal condominio stesso, congrue somme destinate alla costituzione di un fondo vincolato alla esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra;

c)- rispettare e far rispettare le ordinanze che potranno essere emanate dall'Autorità competente in materia di igiene, prevenzione, sicurezza, stabilità e simili, provvedendo e facendovi provvedere da parte dell'amministrazione del condominio;

d)- mantenere l'immobile assegnatogli in buono stato di conservazione;

e)- denunciare all'Istituto alienante qualsiasi opera o causa che comporti una diminuzione di valore dello immobile nonchè qualsiasi atto che ne turbi il possesso o il diritto di proprietà;

f)- assicurare e mantenere assicurato l'immobile compravenduto contro i danni da incendio, fulmine, scoppio di gas e simili;

g)- non effettuare modifiche all'alloggio o al fabbricato e mantenere inalterata la destinazione delle aree comuni di pertinenza del fabbricato;

h)- non impedire nè ritardare le riparazioni che si rendessero necessarie ai locali di sua proprietà;

i)- accettare ed osservare il regolamento di condominio.

Art. 6) In relazione alle obbligazioni assunte al precedente art. 5, l'acquirente riconosce all'Istituto venditore il diritto di:

a)- eseguire visite, ispezioni e controlli per accertare lo stato di conservazione e manutenzione sia dell'alloggio con questo atto venduto sia delle parti comuni e condominiali del fabbricato;

b)- chiedere all'amministrazione del condominio l'esecuzione delle opere ritenute necessarie per la conservazione e manutenzione dello stabile;

c)- agire direttamente e giudizialmente sia contro l'amministrazione del condominio sia contro i singoli condomini per ottenere l'esecuzione delle opere indicate alla precedente lettera "b".

Art. 7) Ai sensi del secondo comma dell'art. 29 della Legge 14/2/1963 n° 60, l'acquirente, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di assegnazione, non potrà alienare, a qualsiasi titolo, neppure parzialmente, l'alloggio oggetto del presente contratto, nè su di esso potrà costituire alcun diritto reale di godimento.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle di-
sposizioni di cui al precedente comma è nulla.

Art. 8) Le Parti autorizzano il sig. Conservatore
dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere
il presente Atto a favore dell'assegnatario e contro
l'Istituto assegnante, che rinuncia ad iscrizioni

d'ufficio ed esonera lo stesso Conservatore dei Regi-
stri Immobiliari da ogni sua personale responsabili-
tà al riguardo.

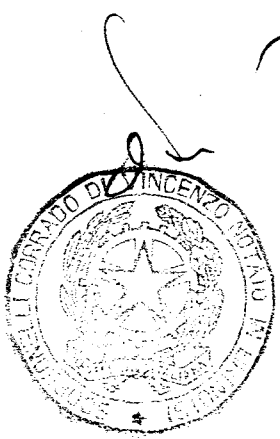
Art. 9) Per quanto non espressamente convenuto nel
presente contratto, le Parti fanno riferimento alle
norme di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n° 60, al
D.P.R. 11/10/1963 n° 1471, nonché alla legislazione
in materia di edilizia residenziale pubblica e civi-
listica per quanto compatibili.

Art. 10) Le spese, imposte e tasse presenti e future,
comunque conseguenti al presente contratto sono a
carico esclusivo dell'acquirente.

Art. 11) Agli effetti dell'esecuzione del presente
contratto le Parti eleggono rispettivamente il pro-
prio domicilio come segue:

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi,
alla Via Casimiro, n° 27;
- quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatogli,
ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giu-

Alfio Nocerri
M. Fratta Vio



risdizionale ed extragiurisdizionale.

Art. 12) Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

Art. 13) Le Parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle Leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad IN.V.IM..

Il presente Atto resterà depositato negli Atti del Notaio Corrado Scorsonelli di Brindisi, che ne autentica le firme.

Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Elisabetta Noceri
M. Rotta V. B.



=====

AUTENTICA DI FIRME

Repubblica Italiana

Io sottoscritto dott. Corrado Scorsonelli, Notaio
in Brindisi, iscritto al Collegio Notarile dei Di_
stretti Riuniti di Lecce e Brindisi, -----

c e r t i f i c o

essere autografe le firme apposte, in mia presenza,
in calce a quest'atto, a margine dei fogli intermedi
dello stesso, nonchè in calce all'allegata planime_
tria, dai Signori:

- NARCISI Michele, nato in Brindisi il tredici marzo
1940, ivi residente, quale Presidente pro-tempore
e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi, con
Sede in Brindisi, che agisce in esecuzione del titolo
indicato nell'Atto stesso;

- MITROTTA Vito, marittimo, nato in Brindisi il
dieci gennaio 1923, ivi residente, Piazza Alberto
Savinio, n° 2.

=====

=====

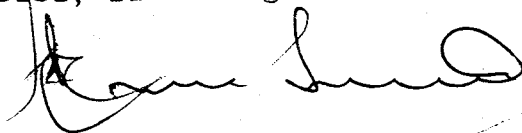
=====

=====

=====

I firmatari, della cui identità son certo, avendo i
requisiti di legge hanno, col mio consenso, prelimi-
narmente rinunciato alla assistenza dei testi.

BRINDISI, li otto gennaio 1985.



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

ESATTE L. 200/002

(Averuto per testee)

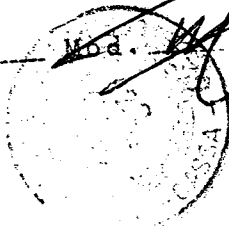
22 GEN 1985

) Reg to il

al N. 149

IL CASALIERE

Mod. 1/1



IL DIRETTORE

IL CAPO DEL REPARTO

VICE DIRETTORE

(Dr. Francesco MENZIONE)

